Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 312

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 dicembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; *NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A* e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 312 DEL 10 DICEMBRE 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **« Tassara » Prodotti dolomitici, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1970. — **Dufour, società per azioni, in Genova-Cornigliano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1970. — **Ippolito Cattaneo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1970. — **« Egeria » Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1970. — **« Polinnia » Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1970. — **RASIOM - Raffinerie Siciliane Olii Minerali, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1970. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1970 (n. 108549 di repertorio). — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1970 (n. 108550 di repertorio). — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1970 (n. 108551 di repertorio). — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1970 (n. 108552 di repertorio). — **Officine Metallurgiche Piemontesi, società per azioni (in liquidazione), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1970. — **APE - Elettrochimica Ligure, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1970. — **S.E.I. Gas - Società Esercizio Impianto Gas, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1970. — **DURST - Fabbrica Macchine ed Apparecchi Fototecnici, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1970. — **Fabbrica d'armi Pietro Beretta, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni del Prestito 7 % del 1949 - 20ª estrazione - sorteggiate il 21 novembre 1970. — **Fabbrica d'armi Pietro Beretta, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni del Prestito 5,50 % del 1961 - 9ª estrazione - sorteggiate il 21 novembre 1970. — **S.A. Conceria Italo Zavater & F.lli Barana, in San Giovanni Lupatoto (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1970. — **F. e P. Ingegnoli e Soci, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1970. — **Fulgor - Cavi conduttori elettrici e lavorazione gomma, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1970. — **S.A.L.T. - Società Autostrada Ligure Toscana, per azioni, in Lucca:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1970. — **SIDER per il commercio dei prodotti siderurgici, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1970. — **Società Autostrade Valdostane - S.A.V., società per azioni, in Aosta:** Obbligazioni 6 % 1965 sorteggiate il 25 novembre 1970. — **Strade Ferrate Secondarie Meridionali, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni 6,50 % sorteggiate e rimborsabili dal 1° dicembre 1970. — **Autostrade Meridionali, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1970. — **Giuseppe Feltrinelli & C., società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1970. — **Giuseppe Feltrinelli & C., società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1970. — **ETERNIT, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 9 novembre 1970. — **ETERNIT, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % sorteggiate il 10 novembre 1970. — **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1969-1978 sorteggiate il 25 novembre 1970. — **Magrini - Fabbriche Riunite Magrini Scarpa e Magnano - M.S.M., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1970. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % Serie B sorteggiate il 27 novembre 1970. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % 1961 sorteggiate il 27 novembre 1970. — **ITALSIDER, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni ILVA 6 % 1949-1974 sorteggiate il 30 novembre 1970. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 5,50 % 1959-1979 sorteggiate il 24 novembre 1970. — **Acciaieria e Ferriera di Bolzaneto, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1970. — **Giuseppe Citterio, società per azioni, in Rho (Milano):** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1970. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Montecatini 5,50 %, emissione 1960, sorteggiate il 30 novembre 1970. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1970. — **Galfa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1970 (Delibera 22 febbraio 1960). — **Galfa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1970 (Delibera 4 luglio 1960). — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni 5,50 % serie speciale « Società Edison », 6 % serie speciale « Società Edison »; 6 % serie speciale « Società Montecatini », 6 % serie ordinaria trentennali, 6 % serie ordinaria ventennali, effettuate il 1° dicembre 1970.

(12089)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 novembre 1970, n. **934.**

Modifica del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 362, è sostituito dal seguente:

« Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonchè al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste, per un importo complessivo non superiore al dieci per cento della consistenza patrimoniale del Fondo stesso ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1970, n. 935.

Prelevamento di lire 1.894.231.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 1.894.231.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1970.

Signor Presidente,

il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 1.894.231.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 (cap. n.1059: L. 100 milioni; cap. n. 1673: L. 60 milioni; cap. n. 1875: L. 55 milioni; cap. n. 2083: L. 75 milioni; cap. n. 2305: L. 47.500.000; cap. n. 2306: L. 45 milioni; cap. n. 3383: L. 2.500.000) L. 385.000.000
(per indilazionabili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili)

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni del personale dei commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario (cap. n. 1061) L. 10.000.000

Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, per prestazioni inerenti all'attuazione delle regioni (cap. n. 1062: lire 20.000.000) ed al coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica (cap. n. 1063: L. 4.000.000) » 24.000.000

Spese per il funzionamento delle commissioni di controllo di cui all'art. 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (cap. 1098) . » 90.000.000

Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni istituiti per i problemi inerenti al coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica (cap. n. 1100: L. 3.000.000) » 3.000.000

——— L. 127.000.000

(per sopravvenute esigenze, prima non prevedibili, connesse con il funzionamento dei commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario, dell'ufficio per la attuazione delle regioni e di quello per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica)

Fitto di locali (capp. n. 1093: L. 2.850.000; n. 1275: L. 1.325.000 e n. 1825: L. 5.000.000) . » 9.175.000
(per sopravvenute esigenze, prima non adeguatamente prevedibili, connesse con il rinnovo di taluni contratti di locazione e con l'affitto, in Roma, di nuovi locali per il commissario del Governo e la commissione di controllo per la regione del Lazio)

Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 (capp. n. 1382: L. 5.000.000 e n. 1385: lire 10.000.000) . . . . . . L. 15.000.000

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale (cap. n. 1383) . . » 1.000.000

Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni (cap. n. 1401) . . . . . . » 4.000.000

Manutenzione, riparazione, adattamento di locali (cap. n. 1402) . » 500.000

Spese di qualsiasi natura per particolari lavori utili alla riforma dell'amministrazione (cap. n. 1404) » 3.000.000

Spese di rappresentanza (cap. n. 1409) . . . . » 1.000.000

——— L. 24.500.000

(integrazioni necessarie in relazione a sopravvenute esigenze dell'ufficio per l'organizzazione amministrativa e per gli affari costituzionali, prima non adeguatamente prevedibili)

Spese di rappresentanza (cap. n. 3120) . . » 2.500.000
(in relazione a maggiori occorrenze connesse con la nuova composizione della compagine governativa)

Ministero delle finanze:

Acquisto delle pietrine focaie (cap. n. 1121) L. 15.000.000
(in relazione ad indilazionabili esigenze connesse con le aumentate richieste dei consumatori prima non adeguatamente prevedibili)

Fitto di locali (cap. n. 1208) . . . . » 120.000.000
(assegnazione connessa con l'adeguamento di canoni e con la locazione di altri locali necessari per la sistemazione di alcuni servizi centrali del Corpo della guardia di finanza, prima non prevedibili)

Spese per l'acquisto ed il noleggio di materiale tecnico occorrente al funzionamento dei reparti meccanografici (cap. n. 1345) . . . » 428.000.000
(per provvedere ad indilazionabili esigenze connesse con la fornitura di schede da perforare ed il noleggio di un nuovo elaboratore elettronico per il 1° ufficio I.G.E. di Roma)

Ministero degli affari esteri:

Spese riservate del Ministero degli affari esteri (cap. n. 1621) . . . . L. 121.900.000
(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc. anche di carattere economico all'estero ed in Italia (cap. n. 1787) . . . . » 113.000.000
(per inderogabili esigenze connesse con l'organizzazione di convegni, prima non adeguatamente prevedibili)

Indennità, spese di viaggio e spese di rappresentanza per la partecipazione delle delegazioni italiane al Consiglio d'Europa e all'Unione europea occidentale (cap. n. 1884) . . . . » 30.000.000
(in relazione alle accresciute esigenze, prima non prevedibili, connesse con l'invio di delegazioni italiane presso i predetti organismi)

Indennità di sistemazione e rimborso spese di trasporto per i trasferimenti del personale e viaggi di servizio (cap. n. 2305) . . . . . » 40.000.000
(assegnazione occorrente per il rientro in Patria del personale insegnante profugo dalla Libia)

Ministero dell'interno:

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. n. 1017) . . . . L. 13.500.000
(integrazione connessa con il rimpatrio dei connazionali dalla Libia)

Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza (cap. n. 1461) L. 30.000.000
(per inderogabili spese relative alla lotta contro le frodi e le sofisticazioni alimentari, prima non adeguatamente prevedibili)

Ministero dei lavori pubblici:

Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari (cap. n. 1103) . L. 7.600.000
(assegnazione occorrente per corrispondere le indennità agli addetti alla segreteria di un nuovo Sottosegretario)

Spese per edifici pubblici statali (cap. n. 5862) » 300.000.000
(per l'esecuzione di indifferibili lavori di stabilità e di manutenzione dei palazzi del Senato)

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:

Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 (cap. n 1165: milioni 11) . L. 11.000.000

Compensi per speciali incarichi (cap. n. 1192: milioni 0,5) . » 500.000

L. 11.500.000

(per la corresponsione di compensi ai membri della commissione incaricata di stabilire le modalità tecniche per la prosecuzione dei lavori della metropolitana di Roma)

Ministero della difesa:

Spese per le onoranze ai caduti (cap. n. 3028) L. 100.000.000
(in relazione a maggiori esigenze connesse con la sistemazione delle salme dei caduti italiani in Etiopia, prima non adeguatamente prevedibili)

Ministero delle partecipazioni statali:

Fitto di locali (cap. n. 1066) . L. 156.000
(assegnazione necessaria in relazione alla maggiorazione del canone di locazione di un appartamento in Roma)

Ministero della sanità:

Fitto di locali (cap. n. 1067) . L. 15.000.000
(assegnazione necessaria in relazione alla maggiorazione del canone di locazione degli uffici del palazzo « Italia » all'EUR)

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Fitto di locali (cap. n. 1095) L. 400.000
(integrazione occorrente per l'affitto di un appartamento in Roma, da destinare ad uso di deposito e di smistamento di corrispondenza e dei pacchi)

L. 1.894.231.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: FERRARI AGGRADI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 986;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1970, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, è autorizzato il prelevamento di lire 1.894.231.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 1059. — Compensi speciali, ecc. . . . . L. 100.000.000

Cap. n. 1061. — (*di nuova istituzione*) Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni del personale dei commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario . . . . » 10.000.000

Cap. n. 1062. — (*di nuova istituzione*) Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, per prestazioni inerenti all'attuazione delle regioni . . . . » 20.000.000

Cap. n. 1063. — (*di nuova istituzione*) Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, per prestazioni inerenti al coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica » 4.000.000

Cap. n. 1093. — Fitto di locali . » 2.850.000

Cap. n. 1098. — (*di nuova istituzione*) Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza e i compensi ai componenti e le indennità di missione e il rimborso spese di trasporto ai membri, nonchè le indennità agli esperti — delle commissioni di controllo di cui all'art. 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 . . . . . . » 90.000.000

Cap. n. 1100. — (*di nuova istituzione*) Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — di consigli, comitati e commissioni istituiti per i problemi inerenti al coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica . . . » 3.000.000

Cap. n. 1275. — Fitto di locali . . » 1.325.000

Cap. n. 1382. — Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 . » 5.000.000

Cap. n. 1383. — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale . . » 1.000.000

Cap. n. 1385. — Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 1401. — Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, ecc. . . . L. 4.000.000

Cap. n. 1402. — Manutenzione, riparazione e adattamento di locali, ecc. » 500.000

Cap. n. 1404. — Spese di qualsiasi natura, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 1409. — Spese di rappresentanza . . . . » 1.000.000

Cap. n. 1673. — Compensi speciali, ecc. . . . . » 60.000.000

Cap. n. 1825. — Fitto di locali . . » 5.000.000

Cap. n. 1875. — Compensi speciali, ecc. . . . . » 55.000.000

Cap. n. 2083. — Compensi speciali, ecc. . . . . » 75.000.000

Cap. n. 2305. — Compensi speciali, ecc. . . . . » 47.500.000

Cap. n. 2306. — Compensi speciali, ecc. . . . . » 45.000.000

Cap. n. 3120. — Spese di rappresentanza . . . . » 2.500.000

Cap. n. 3383. — Compensi speciali, ecc. . . . . » 2.500.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 1121. — Acquisto delle pietrine focaie, ecc. . . . . L. 15.000.000

Cap. n. 1208. — Fitto di locali . » 120.000.000

Cap. n. 1345. — Spese per l'acquisto ed il noleggio di materiale tecnico, ecc. . . . . » 428.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1621. — Spese riservate del Ministero degli affari esteri . . . . L. 121.900.000

Cap. n. 1787. — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, ecc. . . . . . . » 113.000.000

Cap. n. 1884. — Indennità, spese di viaggio, ecc. . . . . » 30.000.000

Cap. n. 2305. — Indennità di sistemazione, ecc. . . . . » 40.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1017. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero . . . . L. 13.500.000

Cap. n. 1461. — Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. . » 30.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 1103. — Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto, ecc. . . . L. 7.600.000

Cap. n. 5862. — Spese per edifici pubblici statali, ecc. . . . . . . » 300.000.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 3028. — Spese per le onoranze ai caduti . . . . L. 100.000.000

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:

Cap. n. 1165. — Compensi speciali, ecc. . . . . L. 11.000.000

Cap. n. 1192. — Compensi per speciali incarichi, ecc. . . . . » 500.000

Ministero delle partecipazioni statali:

Cap. n. 1066. — Fitto di locali . . L. 156.000

Ministero della sanità:

Cap. n. 1067. — Fitto di locali . . L. 15.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. n. 1095. — Fitto di locali . . L. 400.000

L. 1.894.231.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 218. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **936**.

Concessione all'Accademia nazionale dei Lincei di una proroga allo smobilizzo di un immobile.

N. 936. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, all'Accademia nazionale dei Lincei viene concessa un'ulteriore proroga di tre anni, a decorrere dalla data del presente decreto, per effettuare lo smobilizzo dell'immobile, sito in Roma, viale Carso n. 14, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, n. 895, 24 agosto 1963, n. 1454 e 20 gennaio 1967, n. 91.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 142. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970, n. **937**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, nel comune di Calolziocorte.

N. 937. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bergamo in data 10 gennaio 1968, integrato con postilla in data 7 novembre 1968 e con la dichiarazione di pari data nonchè con l'elenco dei titoli costituenti la dotazione beneficiaria, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in frazione Pascolo del comune di Calolziocorte (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n 175. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1970, n. **938.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giustino martire, nel comune di Cesano Boscone.

N. 938. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 2 gennaio 1969, integrato con dichiarazione 5 febbraio successivo e con decreto 29 settembre 1970, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giustino martire, in Cesano Boscone (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 172. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1970.

Contributo concesso per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di gennaio 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA. IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, con il quale, fra l'altro, è stato disposto di estendere le misure di cui sopra anche alle importazioni effettuate fino al 30 giugno 1968;

Visti i propri decreti 20 dicembre 1967 e 5 aprile 1968, emanati di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1968 e n. 157 del 21 giugno 1968, con i quali sono state determinate le modalità per ottenere la concessione del contributo di cui alle leggi sopracitate;

Tenuto conto che l'azione svolta dalle società operanti nel settore petrolifero, durante il periodo di crisi conseguente agli eventi bellici del medio oriente, ha assicurato l'approvvigionamento del petrolio greggio evitando gravi danni all'economia nazionale;

Considerato l'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi sul mercato italiano e sui mercati europei;

Sentita la commissione prevista all'art. 7 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098;

Tenuto conto dei maggiori oneri relativi alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio del mese di gennaio 1968, accertati dalla commissione di cui al precedente comma e precisati nel verbale della riunione dei giorni 24 febbraio, 18 marzo e 2 settembre 1970;

Ritenuta la necessità di corrispondere sui maggiori oneri incontrati, per le importazioni del mese di gennaio 1968, il contributo previsto dall'art. 2 della legge citata;

Decreta:

Articolo unico

Per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di gennaio 1968 è concesso, per le seguenti aree di caricazione, il contributo a fianco di ciascuna indicato:

		per tonn. metrica
Golfo Persico	L.	3.040
Mediterraneo orientale	»	125
Nord Africa	»	19
Mar Nero	»	675
Caraibi	»	820

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1970
Registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 127

(12162)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1970.

Contributo concesso per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di febbraio 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, con il quale, fra l'altro, è stato disposto di estendere le misure di cui sopra anche alle importazioni effettuate fino al 30 giugno 1968;

Visti i propri decreti 20 dicembre 1967 e 5 aprile 1968, emanati di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1968 e n. 157 del 21 giugno 1968, con i quali sono state determinate le modalità per ottenere la concessione del contributo di cui alle leggi sopracitate;

Tenuto conto che l'azione svolta dalle società operanti nel settore petrolifero, durante il periodo di crisi conseguente agli eventi bellici del medio oriente, ha assicurato l'approvvigionamento del petrolio greggio evitando gravi danni all'economia nazionale;

Considerato l'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi sul mercato italiano e sui mercati europei;

Sentita la commissione prevista all'art. 7 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098;

Tenuto conto dei maggiori oneri relativi alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio del

mese di febbraio 1968, accertati dalla commissione di cui al precedente comma e precisati nel verbale della riunione dei giorni 25 febbraio, 18 marzo e 2 settembre 1970;

Ritenuta la necessità di corrispondere sui maggiori oneri incontrati, per le importazioni del mese di febbraio 1968, il contributo previsto dall'art. 2 della legge citata;

Decreta:

Articolo unico

Per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di febbraio 1968 è concesso, per le seguenti aree di caricazione, il contributo a fianco di ciascuna indicato:

		per tonn. metrica
Golfo Persico	L.	2.045
Mar Nero . . .	»	930
Caraibi e altre provenienze dal continente americano	»	340
Mar Rosso . . .	»	3.443

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1970
Registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 126

(12163)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1970.

Contributo concesso per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, con il quale, fra l'altro, è stato disposto di estendere le misure di cui sopra anche alle importazioni effettuate fino al 30 giugno 1968;

Visti i propri decreti 20 dicembre 1967 e 5 aprile 1968, emanati di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1968 e n. 157 del 21 giugno 1968, con i quali sono state determinate le modalità per ottenere la concessione del contributo di cui alle leggi sopracitate;

Tenuto conto che l'azione svolta dalle società operanti nel settore petrolifero, durante il periodo di crisi conseguente agli eventi bellici del medio oriente, ha assicurato l'approvvigionamento del petrolio greggio evitando gravi danni all'economia nazionale;

Considerato l'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi sul mercato italiano e sui mercati europei;

Sentita la commissione prevista all'art. 7 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098;

Tenuto conto dei maggiori oneri relativi alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio del mese di marzo 1968, accertati dalla commissione di cui al precedente comma e precisati nel verbale della riunione dei giorni 26 febbraio e 18 marzo e 2 settembre 1970;

Ritenuta la necessità di corrispondere sui maggiori oneri incontrati, per le importazioni del mese di marzo 1968, il contributo previsto dall'art. 2 della legge citata;

Decreta:

Articolo unico

Per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di marzo 1968 è concesso, per le seguenti aree di caricazione, il contributo a fianco di ciascuna indicato:

		per tonn. metrica
Golfo Persico	L.	1.690
Mar Rosso	»	2.925
Mar Nero	»	823
Caraibi	»	122

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1970
Registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 125

(12164)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1970.

Contributo concesso per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di aprile 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, con il quale, fra l'altro, è stato disposto di estendere le misure di cui sopra anche alle importazioni effettuate fino al 30 giugno 1968;

Visti i propri decreti 20 dicembre 1967 e 5 aprile 1968, emanati di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1968 e n. 157 del 21 giugno 1968, con i

quali sono state determinate le modalità per ottenere la concessione del contributo di cui alle leggi sopracitate;

Tenuto conto che l'azione svolta dalle società operanti nel settore petrolifero, durante il periodo di crisi conseguente agli eventi bellici del medio oriente, ha assicurato l'approvvigionamento del petrolio greggio evitando gravi danni all'economia nazionale;

Considerato l'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi sul mercato italiano e sui mercati europei;

Sentita la commissione prevista all'art. 7 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098;

Tenuto conto dei maggiori oneri relativi alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio del mese di aprile 1968, accertati dalla commissione di cui al precedente comma e precisati nel verbale della riunione dei giorni 27 febbraio e 18 marzo e 2 settembre 1970;

Ritenuta la necessità di corrispondere sui maggiori oneri incontrati, per le importazioni del mese di aprile 1968, il contributo previsto dall'art. 2 della legge citata;

Decreta:

Articolo unico

Per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di aprile 1968 è concesso, per le seguenti aree di caricazione, il contributo a fianco di ciascuna indicato:

		per tonn. metrica
Golfo Persico	L.	1.903
Mar Rosso	»	3.115
Mar Nero	»	910
Caraibi	»	210

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1970
Registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 124

(12165)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1970.

Contributo concesso per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di maggio 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, con il quale, fra l'altro, è stato disposto di estendere le misure di cui sopra anche alle importazioni effettuate fino al 30 giugno 1968;

Visti i propri decreti 20 dicembre 1967 e 5 aprile 1968, emanati di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1968 e n. 157 del 21 giugno 1968, con i quali sono state determinate le modalità per ottenere la concessione del contributo di cui alle leggi sopracitate;

Tenuto conto che l'azione svolta dalle società operanti nel settore petrolifero, durante il periodo di crisi conseguente agli eventi bellici del medio oriente, ha assicurato l'approvvigionamento del petrolio greggio evitando gravi danni all'economia nazionale;

Considerato l'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi sul mercato italiano e sui mercati europei;

Sentita la commissione prevista all'art. 7 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098;

Tenuto conto dei maggiori oneri relativi alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio del mese di maggio 1968, accertati dalla commissione di cui al precedente comma e precisati nel verbale della riunione dei giorni 2 e 18 marzo e 2 settembre 1970;

Ritenuta la necessità di corrispondere sui maggiori oneri incontrati, per le importazioni del mese di maggio 1968, il contributo previsto dall'art. 2 della legge citata;

Decreta:

Articolo unico

Per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di maggio 1968, è concesso, per le seguenti aree di caricazione, il contributo a fianco di ciascuna indicato:

		per tonn. metrica
Golfo Persico	L.	1.955
Mar Rosso	»	3.225
Mar Nero	»	869
Caraibi	»	220

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1970
Registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 123

(12166)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1970.

Contributo concesso per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di giugno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigiona-

mento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, con il quale, fra l'altro, è stato disposto di estendere le misure di cui sopra, anche alle importazioni effettuate fino al 30 giugno 1968;

Visti i propri decreti 20 dicembre 1967 e 5 aprile 1968, emanati di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1968 e n. 157 del 21 giugno 1968, con i quali sono state determinate le modalità per ottenere la concessione del contributo di cui alle leggi sopracitate;

Tenuto conto che l'azione svolta dalle società operanti nel settore petrolifero, durante il periodo di crisi conseguente agli eventi bellici del medio oriente, ha assicurato l'approvvigionamento del petrolio greggio evitando gravi danni alla economia nazionale;

Considerato l'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi sul mercato italiano e sui mercati europei;

Sentita la commissione prevista all'art. 7 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098;

Tenuto conto dei maggiori oneri relativi alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio del mese di giugno 1968, accertati dalla commissione di cui al precedente comma e precisati nel verbale della riunione dei giorni 3 e 18 marzo e 2 settembre 1970;

Ritenuta la necessità di corrispondere sui maggiori oneri incontrati, per le importazioni del mese di giugno 1968, il contributo previsto dall'art. 2 della legge citata:

Decreta:

Articolo unico

Per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di giugno 1968 è concesso per le seguenti aree di caricazione, il contributo a fianco di ciascuna indicato:

		per tonn. metrica
Golfo Persico .	L.	2.865
Nord Africa	»	—
Mediterraneo orientale .	»	60
Mar Nero . . .	»	805
Caraibi e altre provenienze dal continente americano . .	»	620
Mar Rosso . .	»	4.095

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1970
Registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 122

(12167)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1970.

Importazione di caffè dai Paesi non membri dell'accordo internazionale del caffè, ai quali si applica la tabella « B Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1964, n. 12, concernente la tabella « B Import » - Elenco delle merci la cui importazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale e successive modificazioni;

Visto l'accordo internazionale del caffè adottato a Londra il 19 febbraio 1968, e relativi annessi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1969 relativa alla ratifica parlamentare dell'accordo suddetto e il conseguente impegno di applicazione provvisoria dell'accordo stesso;

Vista la risoluzione del Consiglio internazionale del caffè in data 31 agosto 1970, con la quale viene prorogata al 31 agosto 1971 la data per il deposito da parte dell'Italia dello strumento di ratifica dell'accordo internazionale del caffe;

Visto l'art. 45 dell'accordo internazionale del caffè inteso a limitare le importazioni di caffè dai Paesi non membri dell'accordo;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1967, n. 74, concernente l'importazione di caffè dai Paesi non membri dell'accordo internazionale del caffè ai quali si applica la tabella « B Import »;

Ritenuta la necessità di adeguare, per quanto riguarda il campo di applicabilità, le disposizioni sul commercio estero del caffè in conformità alle definizioni contenute nell'art. 2 dell'accordo internazionale del caffè;

Decreta:

Articolo unico

La formulazione della v.d. 09.01 A I a, contenuta nel decreto ministeriale 10 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1964, n. 12, modificato dal decreto ministeriale 7 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1967, n. 74, è annullata e sostituita dalla seguente:

ex 09.01 A Caffè anche torrefatto o decaffeinizzato, in grani, in polvere, solubile o liquido. (L'importazione è consentita dalle dogane — con le modalità stabilite dalle norme di attuazione dell'accordo internazionale del caffè — se il prodotto è originario dai Paesi aderenti all'accordo stesso, ai quali si applica la presente tabella).

Il decreto ministeriale 7 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1967, n. 74, concernente la importazione di caffè dai Paesi non membri dell'accordo internazionale del caffè, ai quali si applica la tabella « B Import », è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 ottobre 1970

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(12248)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Tiggiano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 ottobre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera e parte del territorio comunale di Tiggiano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Tiggiano (Lecce);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Tiggiano, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie verdi ed essenze locali, per cui alcuni tratti della costa, che scende a picco sul mare, risultano completamente ricoperti da veri boschi di fichi d'india, capperi, oleastri, costituisce un quadro panoramico assai suggestivo e — con le recinzioni dei muretti nelle caratteristiche « chiuse », secolare e paziente lavoro dei contadini del luogo — un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona costiera e parte del territorio del comune di Tiggiano (Lecce) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tutta la predetta area è delimitata nel modo seguente:

a *sud*: con il territorio del comune di Corsano;

ad *est*: con il rimanente territorio di Tiggiano e precisamente con la strada Corsano-Tiggiano-Tricase;

a *nord*: con il territorio comunale di Tricase.

Poligonali:

Tratto *A-B*: parte del mare Adriatico, al confine tra i comuni di Tiggiano e Tricase, segue detto confine verso ovest sino ad incontrare la strada Tiggiano-Tricase al km. 57,200.

Tratto *B-C*: parte del predetto punto *B* al km. 57,200, prosegue lungo detta strada sino al km. 57,900, lambisce verso est il perimetro abitato di Tiggiano, secondo la perimetrazione operata dall'amministrazione comunale di Tiggiano in virtù della legge urbanistica n. 765 del 1967, parte infine dal km. 58,700 della strada Tricase-Tiggiano-Corsano.

Tratto *C-D*: dal predetto punto *C*, sulla strada Tiggiano-Corsano, segue il confine fra i due comuni sino al mare Adriatico attraversando la località Torricella.

Tratto *D-A*: l'intera zona costiera di pertinenza del comune di Tiggiano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Tiggiano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 ottobre 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 3 ottobre alle ore 18 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 190 del 27 settembre 1968:

TIGGIANO: Vincolo panoramico delle zone costiere e di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa a deliberare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia alligata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

a *sud*: con il territorio del comune di Corsano;

ad *est*: con il rimanente territorio di Tiggiano e precisamente con la strada Corsano-Tiggiano-Tricase;

a *nord*: con il territorio comunale di Tricase.

Poligonali:

Tratto *A-B*: parte del mare Adriatico, al confine tra i comuni di Tiggiano e Tricase, segue detto confine verso ovest sino ad incontrare la strada Tiggiano-Tricase al km. 57,200;

Tratto *B-C*: parte del predetto punto *B* al km. 57,200, prosegue lungo detta strada sino al km. 57,900, lambisce verso est il perimetro abitato di Tiggiano, secondo la perimetrazione operata dall'amministrazione comunale di Tiggiano in virtù della legge urbanistica n. 765 del 1967, parte infine dal km. 58,700 della strada Tricase-Tiggiano-Corsano.

Tratto *C-D*: dal predetto punto *C*, sulla strada Tiggiano-Corsano, segue il confine fra i due comuni sino al mare Adriatico attraversando la località Torricella.

Tratto *D-A*: l'intera zona costiera di pertinenza del comune di Tiggiano.

La commissione, delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Tiggiano, così come tratteggiato in rosso e deliberato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

Propone che il territorio comunale di Tiggiano, per la parte descritta, delimitata e specificata nelle premesse, venga dichiarato di notevole interesse pubblico ed assoggettato ai vincoli e alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento di attuazione del 3 giugno 1940, n. 1357, quale bellezza naturale di insieme a termine dell'art. 1 della stessa legge 1947, commi terzo e quarto.

(*Omissis*).

(11866)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e relative condizioni di polizza da impiegarsi per le forme collettive, presentate dalla società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; con

Vista la domanda della S.p.a. « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, da applicare per le forme collettive;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, da applicare per le forme collettive, presentate dalla S.p.a. « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva secondo un parametro determinato e in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 24 ottobre 1970

(11788) p. *Il Ministro*: BRANDI

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e relative condizioni di polizza da impiegarsi per le forme collettive, presentate dalla società per azioni « Lavoro & Sicurtà », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. « Lavoro & Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, da applicare per le forme collettive;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, da applicare per le forme collettive, presentate dalla S.p.a. « Lavoro & Sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatarmente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva secondo un parametro determinato e in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 24 ottobre 1970

(11789) p. *Il Ministro*: BRANDI

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1970.

Sostituzione del rappresentante della C.I.S.L. in seno alla commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi dell'I.N.A.I.L.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, che ha previsto la costituzione della commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il cui testo è riportato, con integrazioni, nell'art. 39, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1954, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono stati nominati i componenti della commissione suddetta;

Vista la lettera n. 506-70-TA del 1° aprile 1970, con la quale il sig. Ennio Grasso, rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori in seno alla commissione suddetta, ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la lettera in data 24 giugno 1970 con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione il dott. Giovanni Contena, in sostituzione del sig. Ennio Grasso;

Considerata la necessità di provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giovanni Contena è chiamato a far parte, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori, della commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione del sig. Ennio Grasso, dimissionario.

Roma, addì 29 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11829)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1970.

Approvazione dei piani tecnici numeri 0429/d/69, 010/d/69, 0976/d/69, 0534/d/69 e 0184/d/69 relativi, rispettivamente, ai distretti telefonici di Este, Genova, Muro Lucano, Porretta Terme e S. Remo, presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1964, n. 1954 e quella aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Visti i piani tecnici n. 0429/d/69 - distretto di Este, n. 010/d/69 - distretto di Genova, n. 0976/d/69 - distretto di Muro Lucano, n. 0534/d/69 - distretto di Porretta Terme, n. 0184/d/69 - distretto di S. Remo, presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 384ª adunanza tenuta il 14 maggio 1970;

Visto il parere del consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza n. 1.198 tenuta il 28 ottobre 1970;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo i piani tecnici n. 0429/d/69 - distretto di Este, n. 010/d/69 - distretto di Genova, n. 0976/d/69 - distretto di Muro Lucano, n. 0534/d/69 - distretto di Porretta Terme, n. 0184/d/69 - distretto di S. Remo, che, tra l'altro, comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane;

la posa e l'ampliamento delle reti urbane;

la posa e l'ampliamento della rete extraurbana;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

E' approvata, inoltre, la seguente ripartizione in reti urbane dei settori dei distretti:

DISTRETTO DI ESTE

SETTORE DI ESTE.

Rete urbana di Este, comprendente i comuni di Este, Baone, Carceri, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Ponso e Sant'Elena;

Rete urbana di Villa Estense, comprendente i comuni di Villa Estense, Sant'Urbano, Vighizzolo d'Este.

SETTORE DI MONSELICE.

Rete urbana di Monselice, comprendente i comuni di Monselice, Arquà Petrarca, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Solesino, località Pisana (frazione del comune di Stanghella, C.R.U. del C.S. di Rovigo).

SETTORE DI MONTAGNANA.

Rete urbana di Montagnana, comprendente i comuni di Montagnana, Casale di Scodosia, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Urbana..

DISTRETTO DI GENOVA

SETTORE DI GENOVA.

Rete urbana di Genova, comprendente i comuni di Genova, Bogliasco, Campomorone, Ceranesi, Mele, Mignanego, Pieve Ligure, Sant'Olcese, Serra Riccò;

Rete urbana di Bargagli, comprendente i comuni di Bargagli e Davagna.

SETTORE DI ARENZANO.

Rete urbana di Arenzano, comprendente il comune di Arenzano.

Rete urbana di Cogoleto, comprendente il comune di Cogoleto.

SETTORE DI BUSALLA.

Rete urbana di Busalla, comprendente i comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia;

Rete urbana di Isola del Cantone, comprendente il comune omonimo;

Rete urbana di Voltaggio, comprendente i comuni di Voltaggio e Fraconalto.

SETTORE DI CAMPO LIGURE.

Rete urbana di Campo Ligure, comprendente i comuni di Campo Ligure, Masone, Rossiglione;

Rete urbana di Tiglieto, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI TORRIGLIA.

Rete urbana di Torriglia, comprendente i comuni di Torriglia e Propata;

Rete urbana di Loco, comprendente i comuni di Rovegno, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Rondanina.

DISTRETTO DI MURO LUCANO

SETTORE DI MURO LUCANO.

Rete urbana di Muro Lucano, comprendente il comune omonimo;

Rete urbana di Bella, comprendente il comune omonimo;

Rete urbana di Castelgrande, comprendente il comune omonimo;

Rete urbana di Pescopagano, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI SAN FELE.

Rete urbana di San Fele, comprendente i comuni di San Fele, Rapone, Ruvo del Monte.

DISTRETTO DI PORRETTA TERME

SETTORE DI PORRETTA TERME.

Rete urbana di Porretta Terme, comprendente i comuni di Porretta Terme, Camugnano (esclusa la località Bacino del Brasimone), Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, località Ponte della Venturina (località amministrata dal comune di Granaglione e dal comune di Sambuca Pistoiese), località Albereda (frazione del comune di Grizzana);

Rete urbana di Lizzano in Belvedere, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI.

Rete urbana di Castiglione dei Pepoli, comprendente i comuni di Castiglione dei Pepoli, San Benedetto Val di Sambro - località Bacino del Brasimone (frazione del comune di Camugnano).

DISTRETTO DI SAN REMO

SETTORE DI SAN REMO.

Rete urbana di San Remo, comprendente i comuni di San Remo e Ospedaletti;

Rete urbana di Baiardo, comprendente il comune omonimo;

Rete urbana di Ceriana, comprendente il comune omonimo;

Rete urbana di Perinaldo, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI ARMA DI TAGGIA.

Rete urbana di Arma di Taggia, comprendente i comuni di Taggia, Castellaro, Pompeiana, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Terzorio;

Rete urbana di Badalucco, comprendente i comuni di Badalucco e Montalto Ligure;

Rete urbana di Carpasio, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI MOLINI DI TRIORA.

Rete urbana di Molini di Triora, comprendente i comuni di Molini di Triora e Triora.

SETTORE DI VENTIMIGLIA.

Rete urbana di Ventimiglia, comprendente il comune omonimo;

Rete urbana di Airole, comprendente i comuni di Airole e Olivetta S. Michele;

Rete urbana di Bordighera, comprendente i comuni di Bordighera, Camporosso e San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona e Vallecrosia;

Rete urbana di Dolceacqua, comprendente i comuni di Dolceacqua e Rocchetta Nervina;

Rete urbana di Isolabona, comprendente i comuni di Isolabona e Apricale;

Rete urbana di Pigna, comprendente i comuni di Pigna e Castel Vittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1970

Il Ministro: Bosco

(12025)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1970.

Approvazione del piano di sviluppo della rete telefonica urbana di Venezia, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a. approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1954 e quella aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Visto il piano di sviluppo della rete urbana di Venezia, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 390ª adunanza tenuta il 23 luglio 1970;

Visto il parere del consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza n. 1.198 tenuta il 28 ottobre 1970;

Decreta:

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, il piano di sviluppo della rete urbana di Venezia che, tra l'altro, comporta:

La costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane;

la posa e l'ampliamento della rete di giunzione e di distribuzione;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1970

Il Ministro: Bosco

(12024)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1970.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale. Anno finanziario 1970.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale in data 15 luglio 1970, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1970;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio stesso;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni dello stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale:

In aumento:

Cap. 501. — Costruzione di una casa di soggiorno per lavoratori portuali e spese di arredamento e di primo impianto per la sua funzionalità (art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269) . . . . L. 35.000.000

In diminuzione:

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . . . L. 35.000.000

Roma, addì 12 novembre 1970

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(11869)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1970.

Autorizzazione alla Banca cooperativa cattolica, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montefiascone, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Montefiascone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca cooperativa cattolica, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montefiascone (Viterbo);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca cooperativa cattolica, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montefiascone (Viterbo), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Montefiascone, in provincia di Viterbo.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca cooperativa cattolica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11771)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Previdente » compagnia di assicurazioni, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Previdente » compagnia di assicurazioni con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Previdente » - compagnia di assicurazioni, con sede legale in Milano:

Tariffa XR (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita lo assicurato;

Tariffa XaR (2-t), relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino al primo decesso;

Tariffa XbR (2-t), relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di una rendita immediata vitalizia adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 23 novembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(11785)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1970.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di alcuni coefficienti di trasformazione, presentati dalla società per azioni « Compagnia di assicurazione di Milano » con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe, nonchè di alcuni coefficienti di trasformazione della decrescenza del capitale assicurato in caso di morte;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita ed i seguenti coefficienti di trasformazione della decrescenza del capitale assicurato in caso di morte, presentati dalla società per azioni « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano:

Tariffa T (A.d)/c, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, per forme collettive o da abbinarsi ad altre tariffe esclusa la temporanea per il caso di morte;

Coefficienti da applicare ai tassi di premio della tariffa temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, a premio unico ed annuo, attualmente in vigore, (S.I.M. 1931-1951), per ottenere una decrescenza del capitale assicurato in ragione di 1/nm del capitale iniziale.

Roma, addì 23 novembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(11786)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura di Terni è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2,90 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 25 novembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(11834)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1970.

Emissione di buoni del tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1980.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 130 della legge 24 dicembre 1969, n. 986, concernente la facoltà del Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1970, buoni del tesoro poliennali con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, da utilizzare anche per il rinnovo dei buoni del tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1971;

D'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del tesoro novennali 5,50% a premi, di scadenza 1° gennaio 1980, per un importo, in valore nominale, di lire 200 miliardi.

L'emissione è destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1971, e per la rimanenza, risultante dopo tale rinnovo, alla sottoscrizione in contante.

In relazione al precedente comma, i possessori dei buoni del tesoro novennali 5% - 1971 hanno facoltà di chiederne il rinnovo qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del tesoro novennali 1980, il cui interesse annuo del 5,50% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno, concorrono, per ogni anno di durata dei buoni medesimi e per ciascuna serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale, ai seguenti premi:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi numeri estratti, per ciascuno: lire un milione.

Art. 3.

I buoni del tesoro novennali 5,50% - 1980 ed i relativi interessi e premi annuali sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia nè possono formare oggetto di accertamenti di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4.

Il rinnovo nei nuovi buoni, dei buoni del tesoro novennali 5% - 1971 si effettua per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1971; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di lire tre per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 4 gennaio 1971 e termineranno il 12 febbraio successivo.

Contemporaneamente al rinnovo si può chiedere anche il pagamento dei premi non riscossi e non prescritti sui buoni versati.

In ogni caso i buoni del tesoro novennali 5% - 1971 rinnovati conservano il diritto ai premi non riscossi, purchè non prescritti.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo è affidata alla Banca d'Italia.

Alla stessa Banca d'Italia è inoltre affidata la esecuzione delle operazioni relative alle sottoscrizioni in contante di cui all'art. 1, da effettuare, nel limite di somma per esse risultante dopo il rinnovo, al prezzo di emissione di lire 97 per ogni cento lire di capitale nominale, con l'obbligo di eseguire il versamento in tesoreria il 12 marzo 1971.

Per le operazioni medesime, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito nonchè dell'Amministrazione postale.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministro per il tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposto alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 per cento, più una provvigione di garanzia dello 0,50 per cento. Tali provvigioni saranno attribuite, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la banca stessa.

Dette provvigioni saranno corrisposte contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante o dei buoni presentati per il rinnovo.

L'ammontare delle provvigioni sarà scritturato dalle tesorerie fra i « pagamenti da regolare ».

Pure fra i pagamenti da regolare sarà scritturato l'importo di lire tre per ogni cento lire di capitale nominale di buoni rinnovati di cui all'art. 4, primo comma.

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni in contante di cui al precedente art. 5, unitamente al rateo di interessi dovuto allo Stato per l'importo di esse, in ragione del 5,50% annuo, per il periodo dal 1° gennaio al 12 marzo 1971 con bonifico di cinque giorni, sarà accompagnato da apposita distinta contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi titoli.

La sezione di tesoreria provinciale rilascerà per detto versamento apposita ricevuta da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo di buoni del tesoro novennali 5% 1971 al portatore saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti; dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia od i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati sono accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del tesoro novennali 5% 1971 nominativi dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari. L'importo di lire tre per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 4, primo comma, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle predette filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 9.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei buoni del tesoro novennali 5% 1971 rinnovati, al portatore e al nome, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 10.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 1 marzo 1971, i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

In ogni caso le eventuali richieste di serie intere dovranno pervenire alla Direzione generale del debito pubblico non oltre il 29 gennaio 1971; esse dovranno contenere l'indicazione, per ciascuna serie, dei quantitativi per taglio, dei titoli da rilasciare nonchè delle sezioni di tesoreria provinciale alle quali gli stessi dovranno essere spediti.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I buoni del tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1980, hanno il taglio unitario di lire 5.000, e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 e 50.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più buoni unitari, anche di serie differenti, sino all'importo di dieci miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie di lire dieci miliardi di capitale nominale, verranno numerati progressivamente impegnando per ciascun buono unitario un numero valevole anche ai fini del sorteggio dei premi.

I buoni nominativi avranno numerazione progressiva propria e recheranno le indicazioni delle serie e dei numeri di iscrizione dei buoni al portatore che rappresentano, indicazioni valevoli anche ai fini del sorteggio dei premi.

Art. 12.

I buoni del tesoro novennali 5,50 %-1980 ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1971 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del tesoro novennali 5,50%-1980 al portatore saranno accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, la intestazione ed i vincoli dei buoni del tesoro novennali versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 13.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie ed aventi numerazione consecutiva; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi, comprendenti più buoni al portatore, potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o ente.

La serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore unitari assegnati all'atto della emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette e possono essere attribuiti indifferentemente dall'Amministrazione del debito pubblico ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salva diversa espressa richiesta degli interessati.

Norme analoghe saranno osservate per il tramutamento dei buoni al portatore in nominativi e viceversa, e per i trasferimenti di quelli nominativi.

Art. 14.

Il sorteggio dei premi sui buoni del tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1980, sarà eseguito il 20 novembre di ciascun anno di durata dei buoni stessi, a far tempo dal 1971, in una sala aperta al pubblico, presso la Direzione generale del debito pubblico, alle ore dieci, dalla commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle formalità previste dal decreto ministeriale 22 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30, del 6 febbraio successivo.

Ove il giorno suindicato sia festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno feriale successivo. Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede saranno effettuate alla stessa ora, il giorno non festivo che precede quello del sorteggio.

Il pagamento dei premi verrà eseguito dal 1° gennaio successivo alla data del sorteggio, esclusivamente con ordinativi della Direzione generale del debito pubblico, in base a domanda in carta libera e deposito del titolo vincente.

Art. 15.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti all'erario e agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria e di quelli consegnati per il rinnovo, sarà, in quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

I buoni del tesoro novennali 5 %-1971, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi, saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore versati per il rinnovo, sono effettuate con l'intervento di un rappresentante della Direzione provinciale del tesoro.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contante di cui al precedente art. 6.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle norme da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1970
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 229

(12251)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970
Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 9 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1970, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1970, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1970, numero 503767, registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre 1970, con il quale, a decorrere dalla emissione del mese di ottobre 1970, l'interesse annuo sui buoni ordinari del tesoro da vincolare a riserva, da corrispondersi anticipatamente, è stato fissato nella misura del 5,50 %;

Decreta:

E' disposta nel mese di dicembre 1970 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 91.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 dicembre 1970.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1970
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 230

(12269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1) Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla « Determinazione » in data 29 luglio 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 in data 14 agosto 1967, sono confermate per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1971.

2) Il primo comma del punto 4) della « Determinazione » in data 29 luglio 1967, sopra citata, viene sostituito dal seguente: per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Donizetti », « Verdi », « Rossini », « Galileo Galilei », « Guglielmo Marconi », « Africa », « Europa », « Federico C. », « Eugenio C. » e « Achille Lauro », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1), un supplemento nella misura di L. 5000, per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

Roma, addì 1° dicembre 1970

Il direttore generale: PINNA CABONI

(12106)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione, tra le provincie di Udine e di Belluno, del consorzio per la sistemazione della strada Sauris di Sopra - Casera Razzo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 26 novembre 1970, n. 1512, è stata disposta, ai sensi della legge 11 luglio 1889, n. 6209, tra le province di Udine e di Belluno la costituzione del consorzio per la sistemazione della strada Sauris di Sopra (Udine) - Casera Razzo (Belluno) ed è stato approvato il relativo statuto nel testo contenuto nelle rispettive deliberazioni dei suddetti enti in data 9 giugno 1969, n. 57 e 6 giugno 1969, n. 7196, debitamente pubblicate ed integrate del parere favorevole degli organi di controllo.

(11875)

Approvazione di un progetto di variante al piano di ricostruzione del comune di Palestrina

Con decreto ministeriale 25 novembre 1970, n. 3198, è stato approvato, limitatamente alla previsione relativa alla costruzione della nuova scuola media, il progetto di variante al piano di ricostruzione di Palestrina, vistato in una planimetria in scala 1:2000.

(11876)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Carrara S. Giorgio

Con decreto 29 luglio 1970, n. 222 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in comune di Carrara S. Giorgio (Padova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio VIII, sez. *B*, mappale 127-*a* della superficie di mq. 370 ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 ottobre 1962 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11877)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Valle S. Nicolao

Con decreto del 24 novembre 1970 n. 28394 del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969 n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Valle S. Nicolao, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 1 in data 30 gennaio 1970.

(11874)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1970, registro n. 103, foglio n. 34, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 27 settembre 1967 dalla prof. Francesca Pezzino, avverso la decisione 5 agosto 1967 della commissione provinciale costituita, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Catania, concernente la mancata valutazione del servizio di coordinatrice prestato nei P.A.T. nell'anno scolastico 1964-65.

(11757)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1970, registro n. 103, foglio n. 36, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 5 maggio 1967 dalla dott.ssa Maria Vittoria Tessitore nata Brizzi, avverso la decisione n. 29433 del 2 novembre 1966 con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, ha respinto il ricorso gerarchico prodotto dalla stessa contro la mancata attribuzione di 17 ore settimanali di materie letterarie presso la scuola media di Calizzano (Savona).

(11760)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1970, registro n. 103, foglio n. 35, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 25 luglio 1967 dalla prof.ssa Antonia Orrù, avverso la decisione n. 58321 in data 10 febbraio 1967 della commissione provinciale costituita presso il provveditorato agli studi di Cagliari, ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 160.

(11761)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Carlentini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970, il comune di Carlentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12073)

Autorizzazione al comune di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970, il comune di Belmonte Mezzagno (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.155.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12074)

Autorizzazione al comune di Petralia Sottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970, il comune di Petralia Sottana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.226.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12075)

Autorizzazione al comune di Palagonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970, il comune di Palagonia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.015.469, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12076)

Autorizzazione al comune di Amelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970, il comune di Amelia (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.289.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12057)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo della Daunia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1970, il comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.933.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12058)

Autorizzazione al comune di Fogliano Redipuglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970, il comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.820.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12059)

Autorizzazione al comune di Grisolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970, il comune di Grisolia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.819.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12060)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1970, il comune di Monteleone di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.800.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12061)

Autorizzazione al comune di Mattinata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1970, il comune di Mattinata (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.798.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12062)

Autorizzazione al comune di Panni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1970, il comune di Panni (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.582.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12063)

Autorizzazione al comune di Pietra Montecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1970, il comune di Pietra Montecorvino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.059.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12064)

Autorizzazione al comune di Rocchetta S. Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1970, il comune di Rocchetta S. Antonio (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.343.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12065)

Autorizzazione al comune di S. Mauro Forte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1970, il comune di S. Mauro Forte (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.541.048, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12066)

Autorizzazione al comune di Seclì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1970, il comune di Seclì (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.984.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12067)

Autorizzazione al comune di Sannicandro Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1970, il comune di Sannicandro Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.965.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12068)

Autorizzazione al comune di Staranzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970, il comune di Staranzano (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.912.028, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12069)

Autorizzazione al comune di Santa Flavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970, il comune di Santa Flavia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.637.104, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12070)

Autorizzazione al comune di Triggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1970, il comune di Triggiano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.172.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12071)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1970, il comune di Cosenza viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 97.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12072)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 9 dicembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,30	623,10	623,05	623,17	623,10	623,30	623,17	623,17	623,30	623,15
Dollaro canadese	610,75	610,75	610,50	610,70	609,95	610,75	610,80	610,70	610,75	610,50
Franco svizzero	144,57	144,45	144,49	144,455	144,40	144,58	144,42	144,455	144,57	144,45
Corona danese	83,24	83,50	83,29	83,26	83,20	83,24	83,26	83,26	83,24	83,20
Corona norvegese	87,34	87,36	87,41	87,38	87,40	87,35	87,38	87,38	87,34	87,30
Corona svedese	120,49	120,54	120,52	120,57	120,50	120,50	120,55	120,57	120,49	120,45
Fiorino olandese	173,02	173,12	173,08	173,055	173 —	173,02	173,04	173,055	173,02	173,10
Franco belga	12,55	12,555	12,5575	12,5570	12,55	12,55	12,561	12,5570	12,55	12,55
Franco francese	112,89	112,86	112,90	112,87	112,90	112,90	112,87	112,87	112,89	112,85
Lira sterlina	1489,75	1489 —	1489,30	1489,35	1489 —	1489,75	1489,45	1489,35	1489,75	1489,15
Marco germanico	171,14	171,27	171,04	171 —	171,10	171,15	170,94	171 —	171,14	171,25
Scellino austriaco	24,13	24,13	24,125	24,1275	24,15	24,13	24,1285	24,1275	24,13	24,13
Escudo portoghese	21,76	21,77	21,78	21,765	21,80	21,65	21,7825	21,765	21,76	21,77
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,96	8,9575	8,95	8,95	8,9585	8,9575	8,95	8,93

Media dei titoli del 9 dicembre 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,50
» 5 % (Ricostruzione)	85,60
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,10
» 5 % (Città di Trieste)	86,425
» 5 % (Beni esteri)	85,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,30
» 5,50 % » » 1968-83	84,375
» 5,50 % » » 1969-84	88,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	94,40
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,475
» 5 % (» 1° aprile 1973)	95,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 dicembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,17
Dollaro canadese	610,75
Franco svizzero	144,43
Corona danese	83,26
Corona norvegese	87,38
Corona svedese	120,56
Fiorino olandese	173,047
Franco belga	12,559
Franco francese	112,87
Lira sterlina	1489,40
Marco germanico	170,97
Scellino austriaco	24,128
Escudo portoghese	21,774
Peseta spagnola	8,958

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 23

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1732 Mod. 243 D.P. — Data: 23 settembre 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Milano — Intestazione: Banca d'America e d'Italia - filiale di Milano — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 54.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 dicembre 1970

(12124)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Villafranca Veronese

Con decreto interministeriale n. 487, in data 27 ottobre 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, di una porzione di terreno della superficie di mq. 335, facente parte del mappale n. 23-*a* della sezione *C* del comune censuario di Villafranca Veronese, in territorio del comune di Villafranca Veronese, provincia di Verona.

(11878)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area sita nel comune di Pozzallo

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 7 ottobre 1970 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 1.233,00, sita nel comune di Pozzallo (Ragusa), riportata in catasto del comune omonimo al foglio n. 16, particella n. 562 ed al foglio n. 14, particella n. 522.

(11960)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti in data 16 novembre 1970, registro n. 12, foglio n. 46, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 12 settembre 1968 prodotto dalla ditta Zanasi Giulio, con sede in Montecatini Terme, via Cadorna n. 16, avverso il provvedimento n. 10022 in data 21 febbraio 1968 del sindaco di Firenze, con il quale è stato negato alla ricorrente il nulla osta per installare in detta città, viale Giuseppe Mazzini, un impianto per la distribuzione automatica di carburanti, ed avverso il conseguente provvedimento n. 20260 in data 20 marzo 1968, con il quale il prefetto di Firenze ha negato l'autorizzazione per l'impianto suindicato.

(11840)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 7 settembre 1970 dal sig. Smocovich Edoardo, nato a Pola il 5 settembre 1930, residente a Trieste, in via Valmaura 19, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Mocchi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Smocovich Edoardo è ridotto nella forma italiana di Mocchi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Gigante Maria, nata a Pola il 7 giugno 1937, moglie;
2. Smocovich Walter, nato a Pola il 25 aprile 1959, figlio;
3. Smocovich Dario, nato a Pola il 30 agosto 1963, figlio

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 23 novembre 1970

Il prefetto: CAPPELLINI

(11881)

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/9242 di data 5 agosto 1933, con il quale il cognome del sig. Mattia Starc, nato a Trieste il 4 febbraio 1900, e dei suoi familiari fra i quali pure il figlio Lodovico, nato nel 1927, venne ridotto in forma italiana di « De Vecchi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Visto il recente decreto prefettizio n. G.1/13/2/1435 in data 23 novembre 1970, con il quale, su istanza dell'interessato, il cognome del predetto è stato ripristinato nella forma originaria di « Starc », mediante revoca del decreto del 5 agosto 1933, descritto in epigrafe, e con estensione degli effetti della revoca anche nei confronti della moglie Maria Stocca;

Vista la domanda in data 3 ottobre 1970 del figlio del predetto, Lodovico De Vecchi, nato a Trieste il 2 ottobre 1927 e qui residente, Prosecco 154, con la quale viene chiesto analogo provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1926, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/9242 di data 5 agosto 1933, descritto in epigrafe, deve intendersi revocato anche nei confronti del figlio Lodovico. In conseguenza di ciò, il cognome di Lodovico De Vecchi è restituito nella sua forma originaria di « Starc ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Piriavez Giovanna, nata a Trieste il 7 giugno 1931, moglie;
De Vecchi Pietro, nato a Trieste il 26 gennaio 1964, figlio;
De Vecchi Martino, nato a Trieste il 13 gennaio 1965, figlio;
De Vecchi Barbara, nata a Trieste il 27 luglio 1967, figlia.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 24 novembre 1970

Il prefetto: CAPPELLINI

(11957)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di funzionario della carriera direttiva

IL PRESIDENTE DEL SENATO

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza in data 25 novembre 1970;

Su proposta del segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di funzionario della carriera direttiva del Senato della Repubblica alla qualifica iniziale, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso di laurea rilasciata dalle facoltà di giurisprudenza, lettere e filosofia, scienze politiche, economia e commercio, scienze statistiche demografiche ed attuariali.

I candidati debbono aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile, essere di sana e robusta costituzione fisica, essere esenti da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio e non aver superato l'età di trenta anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Si terrà conto delle maggiorazioni di legge, ma in nessun caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli della amministrazione dello Stato, l'età dei candidati potrà superare i quaranta anni.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 500, dovranno pervenire all'ufficio del personale del Senato entro il 10 febbraio 1971.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

5) di essere di sana e robusta costituzione fisica nonchè esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) se abbiano riportato condanne penali;

8) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico;

9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda stessa i candidati debbono altresì indicare le eventuali lingue estere nelle quali intendano sostenere le prove facoltative.

Coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, avranno compiuto i trenta anni di età, ma non superato i quaranta anni, dovranno allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del primo dei predetti limiti di età.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale d'identità di cui sono provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente, applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

1) un certificato dei voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami del corso universitario;

2) un certificato dei voti riportati negli esami per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore;

3) i titoli e i documenti che intendano sottoporre al giudizio della commissione esaminatrice.

A ciascuna domanda deve essere allegato un elenco dei titoli e documenti presentati, firmato dall'interessato.

Le domande, i titoli e i documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati altrove.

L'amministrazione del Senato si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e potrà chiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

La commissione esaminatrice, presieduta da un senatore e composta dal segretario generale e da cinque professori universitari, sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa potrà aggregarsi esaminatori esperti per le prove di resoconto e gli esami di lingue.

La commissione esaminatrice deciderà insindacabilmente, in base ai titoli presentati e secondo criteri precedentemente stabiliti, quali candidati ammettere alle prove di concorso. La commissione stessa procederà, quindi, sempre secondo i criteri prefissati, alla valutazione dei titoli presentati dai candidati ammessi. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo complessivo di quindici punti.

I candidati ammessi saranno chiamati, entro i novantà giorni susseguenti allo scadere del termine per la presentazione della domanda, a sostenere le seguenti prove scritte, per ciascuna delle quali è assegnato un tempo massimo di otto ore.

1) un tema di diritto costituzionale;

2) un tema di politica economica;

3) un tema di storia contemporanea, con particolare riguardo agli sviluppi della politica italiana dopo l'unità.

A ciascuna delle prove scritte è attribuito un massimo di venti punti. Le prove si intenderanno superate se il candidato avrà riportato in esse un punteggio complessivo non inferiore a quarantadue punti e non meno di dodici punti in ciascuna prova.

I candidati che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad un esame consistente in più prove tecniche di resoconto sommario di discorsi parlamentari.

Per tale esame, i candidati che lo desiderino saranno messi in condizione di esercitarsi nella redazione di resoconti sommari di sedute dell'assemblea e riceveranno ragguagli sulla tecnica e le modalità del resoconto parlamentare.

Gli stessi candidati saranno successivamente sottoposti agli esami orali che verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto amministrativo;

3) istituzioni di diritto privato;

4) diritto e legislazione del lavoro;

5) economia politica, politica economica e scienza delle finanze;

6) storia dal 1748 ai nostri giorni;

7) storia delle dottrine politiche nell'età moderna e contemporanea.

All'esame tecnico e a ciascuno degli esami orali è attribuito un massimo di dieci punti. Ai fini del conseguimento dell'idoneità, tali esami si intenderanno superati se il candidato avrà riportato in essi un punteggio complessivo non inferiore a cinquantasei punti e non meno di sei punti in ciascun esame.

I candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad esame nelle lingue straniere indicate. Essi dovranno dimostrare padronanza della lingua scritta e parlata.

L'idoneità conseguita in ciascuna lingua sarà valutata per non più di tre punti, con un massimo complessivo di nove punti.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è dato dalla somma dei punti riportati in tutte le prove di esame e di quelli risultanti dalla valutazione dei titoli.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di voti, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia dell'amministrazione, al fine di accertare la sana e robusta costituzione fisica nonchè l'assenza di difetti od imperfezioni che possano influire sul servizio.

I vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati a' sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

d) certificato del godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato dei carichi pendenti;

g) titolo di studio in originale, ovvero copia autentica di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

h) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di passaggio in pianta stabile il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e schiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale del Senato (via della Dogana Vecchia, 27).

Roma, addì 4 dicembre 1970

Il Presidente: FANFANI

Il segretario generale: BEZZI

(12126)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per soli titoli, a cattedre nei conservatori di musica, riservato agli insegnanti non di ruolo degli istituti statali o pareggiati di istruzione artistica che abbiano prestato almeno un biennio di servizio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive norme interpretative e sostitutive (legge 16 luglio 1960, n. 727);

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Vista la legge 29 settembre 1967, n. 946;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 359;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Cattedre a concorso nei conservatori di musica

Sono indetti i seguenti concorsi, per soli titoli, a cattedre nei conservatori di musica, riservati agli insegnanti non di ruolo degli istituti statali o pareggiati di istruzione artistica che, durante il periodo intercorrente fra gli anni scolastici 1961-62 e 1967-68, abbiano prestato almeno due anni di servizio in detti istituti, riportando qualifiche non inferiori a « distinto »:

1° *Ruolo*:

armonia, contrappunto, fuga e composizione.

2° *Ruolo*:

armonia e contrappunto;
canto;
clavicembalo;
musica corale e direzione di coro;
organo e composizione organistica;
pianoforte principale;
storia della musica e bibliotecario;
viola;
violino;
violoncello.

3° *Ruolo*:

armonia complementare;
arte scenica;
clarinetto;
contrabasso;
corno;
esercitazioni corali;
esercitazioni orchestrali;
fagotto;
flauto;
letteratura poetica e drammatica;
lettura della partitura;
lingua e letteratura italiana;
materie letterarie;
musica da camera;
musica d'insieme per strumenti ad arco;
musica d'insieme per strumenti a fiato;
oboe;
organo complementare e canto gregoriano;
pianoforte complementare;
strumentazione per banda;
tromba e trombone;
teoria e solfeggio;
violino complementare.

Art. 2.

Con successivo decreto saranno determinati i contingenti di cattedre reperibili ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 1968, n. 359, per ciascuna materia o gruppi di materie elencati nel precedente articolo.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

Gli aspiranti ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare, anche se abbiano superato i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai concorsi ordinari, a condizione che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 5, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, che la amministrazione ha facoltà di accertare, nei confronti dei vincitori, mediante visita sanitaria di controllo.

Non possono partecipare ai concorsi:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione (art. 2, quinto comma, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (articoli 127, lettera *d*) e 128, secondo comma, del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

e) gli insegnanti che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento;

f) gli insegnanti che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'insegnamento, per tutta la durata di essa.

Il Ministro, con proprio decreto motivato, esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui innanzi.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche dopo l'approvazione delle graduatorie.

Per gli ecclesiastici ed i religiosi che partecipino ai concorsi, è richiesta la prescritta autorizzazione dell'autorità diocesana, autorizzazione che dovrà essere allegata alla domanda di ammissione.

Art. 4.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, in carta da bollo, devono essere rivolte al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-EUR, e devono essere redatte, in conformità dell'unito modello che è parte integrante del presente bando.

In ogni caso, gli aspiranti devono indicare:

a) cognome e nome (le coniugate indicheranno anche il cognome da nubili), luogo e data di nascita;

b) il preciso recapito. Gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare qualunque cambiamento del proprio indirizzo.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni o restituzioni di documenti che gli fossero fatte al recapito dichiarato;

c) le discipline cui si riferisce il servizio prestato e le qualifiche riportate;

d) la cattedra richiesta, riportando esattamente la denominazione e le altre indicazioni contenute nel precedente art. 1.

Devono, inoltre, dichiarare:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

c) di non aver riportato condanne penali. In caso affermativo, dichiareranno le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste al precedente art. 3;

e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) il titolo di studio posseduto.

La domanda deve essere, infine, datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal capo dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le domande redatte in difformità non saranno ritenute valide, per quanto in contrasto con le vigenti disposizioni di legge.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli di merito (di studio, certificati didattici, opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche etc.), che i candidati intendano produrre ai fini della valutazione, nonchè un elenco, in carta semplice ed in triplice esemplare dei titoli stessi, firmato dal candidato.

La esibizione, insieme alla domanda, dei titoli, è condizione indispensabile per la valutazione di essi.

Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere. Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del direttore o del presidente dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio scolastico.

Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Termini

Le domande di ammissione devono pervenire al Ministero entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Scaduto il termine di presentazione non saranno accolte nuove domande nè saranno accettati nuovi titoli di merito nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni, anche parziali, di quelli già esibiti contestualmente alle domande.

Coloro che partecipano a più concorsi di cui al presente bando, documenteranno una volta soltanto i propri titoli, ma devono presentare separate domande di ammissione, accompagnate da tre copie ciascuna, degli elenchi dei titoli, in carta semplice, firmati dal candidato.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti e pubblicazioni presentati ad altri uffici od amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

La data di presentazione delle domande e della relativa documentazione sarà attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Eventuale ritardo nella presentazione o nell'arrivo, anche se non imputabile al candidato, comporterà l'esclusione dello aspirante dal concorso.

Gli eventuali requisiti che diano titolo a riserva di posti o a preferenza nei casi di parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sue successive integrazioni, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati prima della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 6.

A tal fine, nel termine perentorio di giorni venti dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita richiesta, gli interessati dovranno far pervenire al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica, i relativi documenti, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni ed indicati nel successivo art. 7.

Art. 6.

Commissione giudicatrice - Procedimento dei concorsi Punteggio - Graduatoria

Per quanto concerne la composizione delle commissioni giudicatrici ed il procedimento dei concorsi, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Per ciascun concorso le commissioni saranno nominate con successivo decreto ministeriale.

Ogni commissione giudicatrice, nella valutazione dei titoli, disporrà, complessivamente, di 100 punti, da ripartire tra le categorie dei titoli di studio (30 punti), didattici (50 punti) e dei titoli attestanti l'attività artistica o scientifica (20 punti), in conformità delle tabelle annesse al presente bando.

Nei casi di parità di punteggio complessivo, l'ordine di collocazione nelle graduatorie sarà determinato secondo i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, ivi comprese quelle contemplate con l'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, tenuto presente che hanno diritto al beneficio, nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglie al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico citato nel quinto comma del presente articolo, tenendo conto del punteggio conseguito, per la preferenza tra gli stessi;

13) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

14) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra;

15) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio;

16) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;

17) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

18) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;

19) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

20) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

21) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione della pubblica istruzione;

23) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

Art. 7.

Accertamento dei requisiti di ammissione

Le graduatorie di cui al precedente art. 6 sono approvate con decreti ministeriali, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente graduati saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, nel termine di giorni trenta dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione:

a) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato deve, altresì, indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi militari e civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

e) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo;

f) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione - parte II; di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti prima che siano decorsi i termini di impugnativa, a meno che i candidati non rinuncino ad ogni eccezione in ordine alla regolarità dello svolgimento e dei risultati dei concorsi.

Decorsi i termini di impugnativa, i candidati dovranno provvedere a ritirare personalmente titoli e documenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1970
Registro n. 44, *foglio n.* 386

Tabella di valutazione di titoli per concorsi a cattedre in conservatori di musica, per l'applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 359.

TABELLA *A*

MATERIE ARTISTICHE

Punteggio complessivo a disposizione della commissione: 100.

A) *Titoli di studio* (fino a un massimo di punti 30).

Sono considerate le seguenti categorie di titoli:

1) diploma di composizione:

con votazione 10 con lode	punti	18 —
con votazione 10	»	15 —
con votazione 9	»	13,50
con votazione 8	»	12 —
con votazione 7	»	10,50
con votazione 6	»	9 —

2) diploma di composizione accademia «S. Cecilia»: punteggio come sopra.

diploma di direzione d'orchestra (corrispondente al diploma di composizione): punteggio come sopra.

3) diplomi in materie affini a quella messa a concorso:

a) diploma di composizione polifonica vocale	punti	7,50
diploma di musica corale	»	6 —
diploma di organo e composizione organistica	»	4,50
diploma di strumentazione per banda	»	3 —
b) diploma di abilitazione all'insegnamento di musica e canto	»	1,50

4) diplomi nei singoli strumenti:

diploma di pianoforte	»	4,50
diploma di perfezionamento di pianoforte	»	4,50
diploma di archi	»	3 —
diploma di fiati	»	1,50
diploma di altri strumenti	»	1,50
5) laurea	punti	6 —

B) *Titoli didattici* (fino ad un massimo di punti 50).

1) insegnamento della materia messa a concorso in conservatori di musica, per ciascun anno	punti	3 —
servizio scolastico non di ruolo in cattedra pareggiata di istituti musicali, per ciascun anno	»	2 —
per ogni qualifica di ottimo nell'ultimo triennio	»	1 —

L'insegnamento della composizione si considera, ai fini del predetto punteggio, equivalente all'insegnamento della materia di cui al concorso.

Il predetto punteggio è ridotto di 1/3 se trattasi di insegnamento della materia a concorso, prestato presso istituti di istruzione musicale aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali.

Si tiene conto del servizio prestato per un periodo massimo di 15 anni, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 1955-56.

L'anno scolastico si valuta secondo le norme vigenti in materia di incarichi di insegnamento. In particolare, il servizio prestato presso un istituto non si cumula con il servizio prestato, durante lo stesso anno, presso altro istituto.

2) inclusioni in terne di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre di conservatori di musica o di istituti musicali pareggiati, per la stessa materia punti 7 —

C) *Titoli artistici o culturali* (fino ad un massimo di punti 20).

Si considerano utili ai fini del predetto punteggio:

1) composizioni eseguite;
composizioni pubblicate;
composizioni manoscritte;

2) trascrizioni e revisioni di musiche antiche;

3) direzioni d'orchestra;
direzioni corali;
attività concertistica;

4) pubblicazioni di monografie e saggi critici inerenti alla materia messa a concorso.

N.B. — La valutazione dei titoli artistici esibiti dai singoli concorrenti deve risultare in modo preciso e analitico dai verbali di seduta delle commissioni. In tale occasione dovranno essere dettagliatamente indicati tutti i titoli effettivamente valutabili ed il punteggio attribuito a ciascuno di essi. Le commissioni potranno altresì, esprimere un giudizio sull'attività del candidato.

TABELLA *B*

MATERIE CULTURALI

Punteggio complessivo a disposizione della commissione: 100.

A) *Titoli di studio* (fino a un massimo di punti 30).

1) laurea in lettere conseguita con 110/lode . punti 18
laurea in lettere conseguita con 110 . » 16
laurea in lettere conseguita con punti da 100 a 109 » 14
laurea in lettere conseguita con punti da 90 a 99 » 12
laurea in lettere conseguita con punteggio inferiore a 89/110 » 10

2) altre lauree o diplomi post universitari oppure abilitazione all'insegnamento di materie letterarie in istituti di istruzione secondaria di secondo grado punti 5

3) libera docenza in materie letterarie . punti 12

B) *Titoli didattici* (fino a un massimo di punti 50).

1) insegnamento della materia messa a concorso:
servizio scolastico non di ruolo nei conservatori statali - per ciascun anno . . punti 3
servizio scolastico non di ruolo in cattedra pareggiata in istituti musicali - per ciascun anno . » 2

2) per ogni qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio . punti 1

Si tiene conto del servizio prestato per un periodo massimo di 15 anni, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 1955-56.

L'anno scolastico si valuta secondo le norme vigenti in materia di incarichi di insegnamento. In particolare, il servizio prestato presso un istituto non si cumula con quello prestato, nel corso del medesimo anno, in altro istituto.

3) inclusioni in terne di concorsi a cattedre di conservatori di musica:
del medesimo insegnamento di quello per cui l'aspirante partecipa punti 7
idem se trattasi di concorsi espletati per cattedre pareggiate di istituti musicali pareggiati . » 5

C) *Pubblicazioni* (fino a un massimo di punti 20).

Modello di domanda di ammissione ai concorsi previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, su carta da bollo

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi - Piazza Luigi Sturzo, 23 - ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . . .), via (o piazza) . . . . n. . ., insegnante non di ruolo di . . . . . nel . . . . . dall'anno scolastico 1961-62 all'anno scolastico 19 . . /. . . ., con qualifica annuale di . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli, indetto ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 359, con decreto ministeriale . . . . 19 . ., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del . . . . 1970, n. . ., ai fini dell'inclusione nella graduatoria per il conferimento di cattedre di . . . . ne . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 3 del bando di concorso;

5) di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella posizione di . . . . . .;

6) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .

Data: . . . . .

Firma (4) . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera siano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso:

---

(1) Indicare la materia e il tipo di istituto per il quale il candidato intende concorrere.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate.

(4) La firma dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per gli insegnanti che prestino servizio in istituti statali è sufficiente il visto del capo dell'istituto in cui prestano servizio.

(11887)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno 1970-71 agli orfani dei segretari comunali e provinciali

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1970-71:

a) n. 30 da L. 60.000 ciascuna per la frequenza del 1°, 2° e 3° corso della scuola media unica ed istituti equiparati;

b) n. 20 da L. 110.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

c) n. 10 da L. 300.000 ciascuna per la frequenza delle Università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

n. 3 riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

n. 7 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Nell'ambito della presente categoria *c*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette tre categorie *a*), *b*), *c*) andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione.

Art 3.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1969-70 (compresa la sessione di febbraio 1971) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà;

b) se studenti delle scuole medie inferiori e superiori, ovvero studenti universitari iscritti al 1° corso dell'anno accademico 1970-71: siano stati promossi in unica sessione e non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1969-70.

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1970-71 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti, di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1970-71 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnata più di una delle borse di studio messe a concorso con il presente decreto.

Nel caso in cui più candidati appartenenti al medesimo nucleo familiare dovessero risultare vincitori, la borsa di studio verrà attribuita solo a quello che risulterà utilmente classificato per la borsa di maggiore importo, o, qualora trattasi di candidati appartenenti alla medesima categoria, a quello che risulterà meglio classificato nella relativa graduatoria.

La limitazione di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non si applica qualora per ciascuna delle tre categorie *a*), *b*), *c*) previste all'art. 1 il numero dei concorrenti risulterà inferiore a quello delle borse di studio rispettivamente messe a concorso.

Art. 5.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro e non oltre i seguenti termini:

10 marzo 1971 per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado;

10 maggio 1971 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) stato di famiglia, completato della dichiarazione dello ufficio distrettuale delle imposte dirette relativa al reddito netto familiare accertato per il 1969 o, in mancanza di accertamento, denunciato ai fini dell'imposta complementare. Tale dichiarazione è richiesta anche se negativa;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) *per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado*:

la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1969-70, con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1970-71;

b) *per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1970-71 al 1° corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore*:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1969-70;

c) *per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del 2° corso e successivi*:

la votazione conseguita nelle singole materie con l'espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1969-70 (compresa la sessione di febbraio 1971) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna di tali materie dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dello istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti che lo studente per l'anno 1970-71 non fruisce di presalario universitario;

4) atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dello art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il candidato è orfano di segretario comunale o provinciale che all'atto del decesso si trovava in attività di servizio di ruolo, ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato medesimo, se maggiorenne, ovvero da chi esercita la patria potestà, se minorenne.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza del richiedente, ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 4 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione in conformità a quanto prescritto dal presente bando.

Art. 6.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione, che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste all'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta in misura direttamente proporzionale alla media dei voti conseguiti da ciascuno di essi, nonchè al numero dei componenti il nucleo familiare ed inversamente proporzionale alle condizioni economiche della famiglia.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 7.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 12 novembre 1970

Il Ministro: RESTIVO

(12016)

Concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno 1970-71 ai figli dei segretari comunali e provinciali in attività di servizio od in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1970-71:

a) n. 200 da L. 50.000 ciascuna per la frequenza del 1°, 2° e 3° corso della scuola media unica od istituti equiparati;

b) n. 150 da L. 90.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

c) n. 100 da L. 200.000 ciascuna per la frequenza delle università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

n. 30 riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

n. 70 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Nell'ambito della presente categoria *c*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette tre categorie *a*), *b*), *c*) andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1969-70 (compresa la sessione di febbraio 1971) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà, con una media non inferiore a 24/30;

b) se studenti delle scuole medie inferiori e superiori, ovvero studenti universitari iscritti al 1° corso dell'anno accademico 1970-71: siano stati promossi in unica sessione; abbiano riportato nello scrutinio o negli esami il giudizio complessivo non inferiore a «buono», oppure una votazione non inferiore alla media di 7/10, ovvero di 42/60 negli esami finali di Stato (maturità classica, tecnica, scientifica, ecc.); non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1969-70.

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere postuniversitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1970-71 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti, di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1970-71 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnata più di una delle borse di studio messe a concorso col presente decreto.

Nel caso che più candidati appartenenti al medesimo nucleo familiare dovessero risultare vincitori, la borsa di studio verra attribuita solo a quello che risulterà utilmente classificato per la borsa di maggiore importo o, qualora trattasi di candidati appartenenti alla medesima categoria, a quello che risulterà meglio classificato nella relativa graduatoria.

Art. 5.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro e non oltre i seguenti termini:

10 marzo 1971 per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado;

10 maggio 1971 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia, completato della dichiarazione dello ufficio distrettuale delle imposte dirette relativa al reddito netto familiare accertato per il 1969 o, in mancanza di accertamento, denunciato ai fini dell'imposta complementare. Tale dichiarazione è richiesta anche se negativa;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) *per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado*:

la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1969-70, con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1970-71;

b) *per gli studenti iscritti nell'anno accademico* 1970-71 *al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore*:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1969-70;

c) *per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori al 2° corso e successivi*:

la votazione conseguita nelle singole materie con l'espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1969-70 (compresa la sessione di febbraio 1971) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna materia dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dello istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti che lo studente non fruisce di presalario universitario;

4) (solo per il personale in posizione di quiescenza): atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti che il richiedente è un segretario comunale o provinciale in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione, nonchè l'indicazione dell'ultima sede di servizio e dell'anno in cui lasciò il servizio attivo.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal richiedente funzionario in attività di servizio o in posizione di quiescenza. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza del richiedente ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per il personale in attività di servizio è sufficiente il visto del capo dell'amministrazione.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 4 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione in conformità a quanto prescritto dal presente bando.

Art. 6.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione, che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste all'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare e delle condizioni economiche della famiglia.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 7.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 12 novembre 1970

Il Ministro: RESTIVO

(12017)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Novara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 ottobre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Novara.

Visto il decreto ministeriale in data 3 novembre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso.

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso.

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Novara, nell'ordine appresso indicato:

1. Abbaticchio dott. Pietro .	punti 97,86	su 132
2. Di Pilla dott. Giovannangelo	» 92,22	»
3. Cappelletti dott. Rocco	» 88,27	»
4. Quadri dott. Luigi	» 87,88	»
5. Rago dott. Riccardo	» 86,04	»
6. Molinari dott. Lodovico	» 85,60	»
7. Tarabini dott. Lodovico	» 85,28	»
8. Giordano dott. Luigi	» 83,38	»
9. Cantanna dott. Pietro .	» 79,88	»
10. Valenza dott. Marcello	» 78,31	»
11. Camassa Gino	» 76 —	»
12. Costanzo dott. Giuseppe	» 75,95	»
13. Boeri dott. Sergio	» 75,59	»
14. Alagna dott. Gaetano	» 73,59	»
15. Lo Iacono dott. Domenico	» 73 —	»
16. Carlevaro dott. Oscar	» 71,45	»
17. Campanella dott. Giovanni	» 71,25	»
18. Venuti dott. Eustachio	» 70,59	»
19. Fornaciari dott. Raul	» 69,18	»
20. Palatiello dott. Vincenzo	» 68,36	»
21. Bertinetti dott. Mario .	» 65,50	»
22. Gentile dott. Giuseppe	» 60,50	»
23. De Angelis dott. Vittorio	» 59,25	»
24. Rossi Eugenio . .	» 58 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(11744)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3910 in data 10 giugno 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 1839 del 6 aprile 1970, modificato con decreto n. 1942 del 13 aprile 1970 e con decreto n. 4371 del 19 settembre 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 4207 del 4 settembre 1970, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con la documentazione prescritta dall'avviso di concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura seguita per la formulazione della graduatoria degli idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso in premessa indicato:

1. Giordano Gaetano	punti 71,840	su 120
2. Carbonaro Mario	» 70,590	»
3. Paladino Ettore	» 69,220	»
4. Annarumma Giuseppe . . .	» 68,990	»
5. Bischetti Daniele	» 67,470	»
6. Cariglia Filomeno	» 66,520	»
7. Santarsiero Vito	» 65,730	»
8. D'Amato Eduardo	» 64,280	»
9. Sgrillo Emilio	» 63,790	»
10. Strianese Vincenzo	» 62,290	»
11. De Crinito Antonio	» 62,220	»
12. De Pascale Carlo	» 62,210	»
13. Miranda Luigi	» 61,770	»
14. Pilerci Pasquale	» 61,760	»
15. Lamberti Giuseppe	» 60,820	»
16. Vecchione Fernando	» 60,380	»
17. Petraglia Giuseppe	» 60,200	»
18. Terracciano Mario	» 58,890	»
19. Meriano Aldo	» 53,030	»
20. Romagnuolo Mario	» 48,000	»
21. Santoro Michele . .	» 47,500	»
22. Bifolco Giovanni	» 47,080	»
23. Mormanno Nicola	» 46,000	»
24. Terranova Giuseppe	» 45,540	»
25. Santaniello Pasquale	» 45,330	»
26. Di Stefano Carmelo	» 43,580	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Salerno ed a quello dei comuni interessati.

Salerno, addì 24 novembre 1970

Il veterinario provinciale: FERRARO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5640 del 24 novembre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1968;

Visto l'ordine di preferenza con cui i candidati hanno indicato le sedi vacanti per le quali hanno inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, classificatisi nell'ordine della graduatoria degli idonei in premessa citata, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria indicata a lato di ciascun nominativo:

1) Giordano Gaetano: Angri;

2) Carbonaro Mario: Postiglione-Sicignano degli Alburni-Serre;

3) Paladino Ettore: Tramonti-Maiori-Minori;

4) Annarumma Giuseppe: Casalvelino-Castelnuovo Cilento-Ascea;

5) Bischetti Daniele: Laurito-Rofrano-Montano-Cuccaro Vetere-Alfano-Futani;

6) Cariglia Filomeno: Laviano-Santomenna-Castelnuovo di Conza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Salerno ed a quello dei comuni interessati.

Salerno, addì 24 novembre 1970

(11799) *Il veterinario provinciale*: FERRARO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto presso il comune di Padova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2279 - AA.2/16 del 25 novembre 1969 con il quale venne bandito concorso per soli titoli per il conferimento del posto di veterinario condotto presso il comune di Padova;

Visto il proprio decreto n. 1283 - AA.2/16 in data 15 giugno 1970 con il quale venne nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i verbali relativi ai lavori svolti dalla commissione giudicatrice nonché la graduatoria dei concorrenti dalla stessa formata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935 n. 281, e successive modifiche apportate con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso di cui in premessa:

1. Sbaraglini Ettore punti 21,715 su 60
2. Zmarich Antonio » 6,250 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura e del comune di Padova.

Padova, addì 19 novembre 1970

Il veterinario provinciale: BERTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2914 - AA.2/16 in data 19 novembre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti al concorso per soli titoli per il conferimento della condotta veterinaria del comune di Padova;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Sbaraglini Ettore, primo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del comune di Padova.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune di Padova.

Padova, addì 20 novembre 1970

Il veterinario provinciale: BERTI

(11764)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 227 del 7 febbraio 1968, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per i posti di veterinario condotto del comune di Serravalle del Chienti e del consorzio tra i comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, vacanti al 30 novembre 1967;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Macerata e dell'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il decreto del medico provinciale di Macerata n. 3153 del 13 agosto 1970, con il quale, su proposta del consiglio dell'ordine dei veterinari di Macerata e su susseguenti segnalazioni degli enti interessati, è stato nominato il dott. Bruno Pannelli quale componente della commissione giudicatrice del concorso, in rappresentanza della categoria dei veterinari condotti;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 269;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Foti dott. Mariano, vice prefetto della prefettura di Macerata;

Governatori dott. Sesto veterinario provinciale capo;

Bianchi prof. Carlo Maria, docente di patologia e clinica medica veterinaria presso la facoltà di medicina veterinaria di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente di anatomia patologica e patologia generale presso la facoltà di medicina veterinaria di Milano;

Pannelli dott. Bruno, veterinario condotto di Matelica.

Segretario:

Cabibbo dott.ssa Giulia, consigliere di 2ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Macerata, dell'ufficio veterinario provinciale di Macerata e dei comuni interessati.

Macerata, addì 20 novembre 1970

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(11765)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.